

1888, la circoscrizione territoriale amministrativa delle provincie della Venezia e di Mantova a quella delle altre Provincie d'Italia, invita il Governo a volere con sollecitudine risolvere la questione dei commissariati distrettuali ed a presentare una legge per modificare, nel senso indicato dai Consigli provinciali del Regno, l'articolo 208 della legge comunale e provinciale.

« Badaloni, Zabeo, Aggio. »

Badaloni. Io mi sono iscritto su questo capitolo per avere la opportunità di rivolgere all'onorevole ministro dell'interno due interrogazioni: l'una riguardante le modificazioni da apportare all'articolo 208 della legge comunale e provinciale, l'altra riguardante l'abolizione dei commissariati distrettuali nel Veneto; due argomenti, come l'onorevole ministro vede, che hanno già altre volte, ed in parte in questa stessa discussione, richiamato l'attenzione della Camera e del Governo, la cui sollecitudine, coll'ordine dal giorno da me e dai colleghi Zabeo ed Aggio presentato, io oggi invoco per gli opportuni provvedimenti, di cui Ella stesso, onorevole ministro, diede in più occasioni affilamento alla Camera.

L'articolo 208, stabilendo — secondo la interpretazione della IV sezione del Consiglio di Stato — che i mutui e le spese facoltative non possano essere deliberate dalle Provincie se non col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri ad esse assegnati, è cagione di gravissime difficoltà alle Amministrazioni provinciali, che costrette talvolta a differire oltre il termine utile la discussione stessa dei bilanci, con danno non lieve dei contribuenti e con gravissimo pregiudizio di ogni retta funzione amministrativa, da più tempo chiedono istantemente al Governo di volere, con un provvedimento legislativo, rimuovere una disposizione di legge, la quale, anzi che un freno alle tendenze spenderecce, diviene un mezzo sicuro di arrestare la vita amministrativa delle Provincie.

Io non ricorderò le interrogazioni all'uopo rivolte al Governo, nè il disegno di legge dell'onorevole Vacchelli, naufragato contro gli scogli, sin d'allora assai pericolosi, del Senato, per soffermarmi brevemente alle dichiarazioni da Lei, onorevole ministro, fatte alla Camera, con le quali, pur assumendo l'impegno di eseguire gli studi necessari, faceva presentire che, siccome l'articolo 208

pone dei freni al diritto che hanno le Provincie di deliberare mutui o spese facoltative, così, per abrogare le disposizioni vigenti, sarebbe stato necessario sostituire ad esse un nuovo sistema di freni, che avesse pari efficacia, ma non inceppasse, come oggi avviene, il normale andamento dell'amministrazione.

Ora, cotesto concetto, a me pare assai pericoloso per la sorte della modesta modificazione che s'invoca dai Consigli provinciali, poco rispondente al carattere di urgenza del chiesto provvedimento legislativo, punto conforme infine a quel concetto di autonomia, che fu affermato essere nel pensiero del Governo.

Ed invero un progetto completo di provvedimenti legislativi, atti a cangiare l'attuale sistema di tutela o, come con frase depretisiana si è detto, di freni, ovvero tali, come il Senato richiese, da migliorare la condizione della finanza dei Comuni e delle Provincie, richiederebbe un lavoro di preparazione lunghissimo, che il tempo trascorso dalla promessa ministeriale dimostra quanto male si accordi con la urgente necessità di provvedere, e susciterebbe, se non una decisa opposizione, certo una grandissima discussione intorno ad una modesta riforma, che può stare da sè, e che nel 6 giugno 1892 ebbe il suo voto, onorevole Giolitti, e l'approvazione della Camera, la quale, con la sua deliberazione non fece che dare una interpretazione autentica ad una disposizione di legge, la cui applicazione aveva provocato una gravissima controversia nello stesso Consiglio di Stato, che, a sezioni riunite, aveva espresso un giudizio perfettamente opposto alla sentenza indi emessa dalla quarta sezione.

Non si tratta dunque di sostituire sistema a sistema, ma di interpretare largamente e liberalmente la legge.

Io sono un sostenitore convinto delle autonomie comunali e provinciali e penso che sovra un alto Consesso, quale è il Consiglio provinciale, non ci dovrebbe essere altra tutela all'infuori di quella che scende dal sentimento della propria dignità, del proprio dovere e della propria responsabilità.

Le nostre leggi amministrative hanno questo enorme difetto, di considerare coi medesimi criteri e di sottoporre alle medesime norme così la modesta amministrazione di un umile comunello, come quella di una